



ORIGINALE

COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 6 luglio 2012

OGGETTO

Determinazione aliquota Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2012.

Pubblicazione iniziata all'Albo Pretorio il col n. per rimanervi 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dal al senza reclamo.

La presente deliberazione è:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- divenuta esecutiva il, decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Bolano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilena Sani)

.....

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio alle ore 21:15 in Bolano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, nelle persone dei Signori:

1) RICCIARDI GIANNONI Franco	Presente	13) ARZA' Benedetto	Assente
2) ADORNI Paolo	Presente	14) BICCI Giovanni Battista	Presente
3) ARZA' Riccardo	Assente	15) PARMA Alessandro	Presente
4) CARPANESE Emanuele	Presente	16) SIMONCINI Adriano	Assente
5) FANTI Caterina	Presente	17) SPADONI Roberto	Presente
6) GARABINI Fernando	Assente		
7) LOMBARDI Damiano	Presente		
8) MICHI Barbara	Presente		
9) RICCIARDI Paolo	Presente		
10) TACCHINI Tiziano	Presente		
11) VINCENZI Luca	Presente		
12) VOLORIO Sandra	Presente		

dei quali hanno giustificato l'assenza i Signori: Arzà R.; Garabini, Arzà B., Simoncini

nessuna variazione in ordine alle presenze nel corso della seduta

Assiste e provvede alla verbalizzazione il Segretario comunale Dott.ssa Marilena SANI.

Relazione puntualmente l'Assessore Adorni Paolo, richiamando quanto già esposto sull'argomento nelle riunioni della Commissione Bilancio e Affari generali del 22 giugno e del 03 luglio 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente

gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che l'eventuale soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

Atteso che:

- il Comune di Bolano ha provveduto ad istituire l'addizionale comunale all'irpef nell'anno 2001 nella misura dello 0,20%;
- con deliberazione consiliare nr. 02 del 09/02/2007 ha approvato apposita norma regolamentare aumentando l'aliquota predetta dello 0,2% e portandola, quindi, allo 0,4%;

Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2012;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014 e constatata la crescente difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione a causa dei continui e sempre più cospicui decrementi di risorse erariali destinate agli enti locali nonché dei vincoli imposti in materia di Patto di Stabilità Interno che si sono fatti, di anno in anno, sempre più stringenti;

Ritenuto necessario e imprescindibile per quanto predetto, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo **0,8%**;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 20/06/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativamente all'anno in corso, già prorogato al 30 giugno, è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. già citato;

Dato atto che il gruppo di minoranza ha presentato proposta di emendamenti in merito alla complessiva manovra di bilancio esaminata dagli uffici come da relazione illustrata dall'Assessore al bilancio nella seduta della Commissione consiliare del 3 luglio;

Dopo ampia discussione, nel corso della quale:

- il Consigliere Bicci G.B., del gruppo della minoranza consiliare, come detto in sede di Commissione Bilancio e Affari generali, rileva che l'aumento dell'addizionale, così come le altre decisioni che compongono la manovra tariffaria, è insostenibile per la collettività. Quanto all'addizionale Irpef, in particolare, era stato chiesto di valutare la possibilità di aumentare la soglia di esenzione e di applicare la addizionale a scaglioni. Precisa che la minoranza comprende la situazione di difficoltà indotta dalle disposizioni di legge e capisce quanto sia ristretto il margine di autonomia dei Comuni però non può sottoscrivere le proposte presentate al Consiglio. Rileva che occorre far in qualche modo sentire la propria voce perché la situazione rischia di diventare inaccettabile al punto da poter sfociare in reazioni spontanee e difficilmente gestibili; questo non è certamente un problema solo di Bolano ma rappresenta un rischio da non sottovalutare a livello nazionale.

- il capogruppo della minoranza, consigliere Spadoni, osserva che la finanza creativa ha portato il Paese allo sfascio e che, per rimediare, ora si è costretti a ricorrere alla leva fiscale il problema però, a parte la pesantezza della manovra, è che i cittadini si vedono ripagati con servizi scadenti. È il caso di ACAM.

Il Consigliere Spadoni ricorda che lo stesso Sindaco ha più volte parlato di bilancio come di esercizio ragionieristico però, sul fronte spesa, va osservato che il costo del servizio rifiuti è eccessivo e lo è per una situazione inaccettabile che riguarda tutto l'ambito provinciale; sul fronte entrate, la minoranza ha presentato delle richieste di alleggerimento a fronte delle quali non è stata fatta alcuna attenuazione della pressione fiscale adducendo che non vi era margine e che altrimenti non si sarebbe chiuso il bilancio: questa posizione sembra eccessiva; si può comprendere la non sostenibilità di tutte le richieste nella misura suggerita ma riesce difficile accettare che non vi sia stato spazio neppure per una qualche minima riduzione come segnale di buona volontà. E' stato detto che, almeno per l'IMU, vi è possibilità di revisione entro settembre, se ne prende atto, auspicando la possibilità di un alleggerimento.

- il Sindaco richiama quanto esposto in sede di Commissione Bilancio e Affari generali, quanto precisato nella proprie considerazioni a margine del bilancio e quanto puntualmente riferito dall'Assessore Adorni nella sua relazione accompagnatoria. Le decisioni sul fronte tariffario, quindi addizionale Irpef e IMU, hanno costituito una scelta dolorosa ma obbligata e la conferma che non si sarebbe potuto fare diversamente l'ha data proprio la minoranza, con la proposta di emendamenti presentata e puntualmente analizzata dall'Assessore Adorni nella sua relazione al Bilancio, ove si dà la dimostrazione, con l'evidenza dei dati contabili, della non comprimibilità della spesa e della non percorribilità delle ipotizzate alternative sul fronte delle entrate. In merito a tali alternative, si rileva che, non solo contrastano con le disposizioni di legge e con le indicazioni della Corte dei conti ma che, suggerendole, la minoranza entra in chiara contraddizione con se stessa visto che, ancora recentemente, ha colto l'occasione dei richiami della Corte in ordine all'uso delle entrate a tantum per censurare l'Amministrazione dimostrando sul punto un rigore ancora maggiore di quello dei magistrati. Ribadisce che, come già rilevato in altre occasioni, parlare oggi di autonomie comunali è quasi una beffa e sottolinea che purtroppo fatica a vedersi via di uscita, anzi la normativa è sempre più penalizzante per gli enti locali e ne è una dimostrazione, da ultimo, dopo l'impressionante taglio ai trasferimenti e la disciplina dell'IMU, la spending review, che è, di fatto, una nuova manovra finanziaria.

Fa presente che l'Amministrazione non ha per nulla sottovalutato le richieste della minoranza ed ha apprezzato la meritevolezza di uno sforzo comune, che spera permanga anche perché, se a settembre ci sarà uno spazio di manovra, è bene ragionarne assieme. Fa anche presente che l'Amministrazione non ha abdicato ai propri compiti e se parla di esercizio ragionieristico è perché ha la consapevolezza di quanto vengano frustrate le ispirazioni politiche e programmatiche in assenza di risorse e con termine ordinario spostato ad agosto; pur tuttavia le proprie ispirazioni le ha e cerca di concretarle, nei limiti del possibile; un esempio è la difesa del sociale. Chiude segnalando che si sbaglierebbe a ritenere quella attuale una parentesi e che, cessata, per così dire, l'emergenza, tutto tornerà come prima; non è così, la realtà è definitivamente cambiata e bisognerà imparare ad essere amministratori locali in modo diverso dal passato.

Non essendovi più interventi, il presidente Fanti C. mette ai voti la proposta.

Con voti nr. 10 favorevoli e nr. 3 contrari (Bicci, Parma, Spadoni), essendo 13 i componenti il Consiglio presenti al momento della votazione, tutti votanti,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse narrative a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di disporre pertanto, nei termini di cui in premessa e a norma dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 ss.mm, la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 28.9.1998 n. 360 ss.mm.;
3. Di approvare quindi la seguente

NORMA DI REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF, nel Comune di Bolano, adottata nell'anno 2001 nella misura dello 0,2% e successivamente aumentata allo 0,4% con deliberazione consiliare nr. 02 del 9/2/2007, è variata, a decorrere dal 01 gennaio 2012, con l'aumento di 0,4 punti percentuali e pertanto ammonta complessivamente a **0,8** punti percentuali.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.
6. Responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi dell'area economico-finanziaria e amministrativa-affari generali, rag. Davide Migliorini, che provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento, compresa la pubblicazione di cui ai punti precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza a provvedere, per dare corso agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 142 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006);

VISTO l'art. 134, 4° C. D.Lgs. 267/2000;

Con voti nr. 10 favorevoli e nr. 3 contrari (Bicci, Parma, Spadoni), essendo 13 i componenti il Consiglio presenti al momento della votazione, tutti votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Franco Ricciardi-Giannoni)

IL PRESIDENTE

(Caterina Fanti)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Marilena Sani)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: ECONOMICO-FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO-AFFARI
GENERALI

OGGETTO DELIBERAZIONE PROPOSTA: " **Determinazione aliquota Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2012**".

Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE
.....

Bolano, 06-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Davide Migliorini)

.....

Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE
.....

Bolano, 06-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Davide Migliorini)

.....